# REGOLAMENTO (CEE) N. 695/93 DELLA COMMISSIONE

## del 25 marzo 1993

## recante misure di salvaguardia applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti della pesca sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica Francese ha chiesto alla Commissione di adottare misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che negli ultimi mesi si è constatato che, in vari Stati membri, il volume degli sbarchi diretti effettuati da pescherecci di paesi terzi è in costante aumento; che, tenuto conto del volume previdibile degli sbarchi, tale situazione rischia di perdurare o di aggravarsi nei prossimi mesi;

considerando che questa situazione ha ingenerato gravi difficoltà nello smaltimento della produzione comunitaria, con un conseguente notevole aumento dei ritiri;

considerando che i dati di cui dispone la Commissione evidenziano che il mercato comunitario di vari prodotti della pesca subisce, a seguito di questi sbarchi diretti, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che è pertanto necessario prendere per questo tipo di importazioni misure di salvaguardia per un periodo di tempo limitato;

considerando che è opportuno soprattutto accertarsi che gli sbarchi siano realizzati conformemente alle vigenti norme sanitarie e commerciali; che occorre altresí curare che tali sbarchi non mettano in pericolo l'equilibrio del mercato, quale risulta dall'attuazione dei meccanismi dei prezzi comunitari;

considerando che le misure adottate in precedenza con il regolamento (CEE) n. 420/93 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 592/93 (3), a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3759/92, devono essere completate per porre fine alle perturbazioni causate dall'aumento degli sbarchi diretti;

considerando che tra i diversi prodotti della pesca di una stessa famiglia si verificano notevoli effetti di sostituzione; che occorre pertanto estendere il dispositivo di salvaguardia alle specie che presentano analoghe caratteristiche commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'immissione in libera pratica di prodotti della pesca provenienti dai luoghi di pesca e sbarcati direttamente da un peschereccio o da una nave madre battente bandiera di un paese terzo o in esso registrato, ai fini della loro commercializzazione nel territorio della Comunità, è soggetta alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per i prodotti della pesca si intendono i prodotti che figurano nell'allegato I, parti A ed E, nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92.

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi, il comandante di un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui intende sbarcare il pescato l'ora di arrivo nel porto di sbarco. Non può essere effettuata alcuna operazione di sbarco se non vi assistono le autorità competenti di detto Stato membro.

2. Per i prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'immissione sul mercato attraverso un sistema di vendita all'asta è possibile soltanto previa stesura e consegna alle autorità competenti dello Stato membro di una dichiarazione in cui siano indicati i quantitativi sbarcati, suddivisi per specie.

3. Prima che i prodotti in questione siano posti in vendita, gli Stati membri verificano che siano stati eseguiti:

a) i controlli sanitari e veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio (4), in particolare l'articolo 11 e l'articolo 18, paragrafo 3, e alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio (5), in particolare l'articolo 10, secondo comma e l'articolo 11, paragrafo 7;

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 12.
(3) GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 51.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

b) i controlli di conformità alle norme comuni di commercializzazione fissati per taluni pesci freschi o refrigerati dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio [1] e, per taluni crostacei, dal regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio [2].

4. Qualora i prodotti sbarcati da un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengano immessi sul mercato secondo modalità diverse dalla vendita all'asta, la vendita diviene effettiva e i prodotti possono essere prelevati dall'acquirente soltanto previa presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 2 e dopo aver subito i controlli elencati al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. Le operazioni di competenza delle autorità doganali possono essere effettuate soltanto previa presentazione della prova che i prodotti di cui trattasi hanno subito i controlli di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

*Articolo 3*

1. Se i prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3759/92 e se tali prodotti sono sbarcati o posti in vendita all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta, possono essere venduti soltanto rispettando i prezzi di ritiro o di vendita praticati dall'organizzazione dei produttori in causa a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento, tranne se i prodotti suddetti sono già assoggettati al rispetto del prezzo di riferimento a norma del regolamento (CEE) n. 420/93 e ottemperando alle misure eventualmente adottate da tale organizzazione in materia di regolazione dell'offerta o di qualità dei prodotti.

Nel caso di sbarco e di vendita all'esterno di una siffatta zona, i prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono essere comunque venduti al di sotto del prezzo comunitario di ritiro o di vendita fissato per la campagna in corso, in applicazione degli articoli 11 e 13 dello stesso regolamento.

2. I prodotti della pesca sbarcati direttamente da un peschereccio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che figurano nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono essere venduti ad un prezzo inferiore ai prezzi di riferimento fissati in applicazione dell'articolo 22 dello stesso regolamento.

*Articolo 4*

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, informare i comandanti dei pescherecci sugli obblighi che loro incombono e organizzare nei porti la pubblicità dei prezzi, di cui è chiesto il rispetto a norma dell'articolo 3.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fatta eccezione per l'articolo 2, paragrafo 1, che entra in vigore tre giorni dopo la pubblicazione.

Esso si applica sino al 30 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.